

CIRCOLARE N. 40



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO II

Ispettorato Generale del Bilancio

Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi
dei Costi del Lavoro Pubblico

Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza Pubblica

Prot. N. 109849
Allegati: 2

Roma, 23 DIC. 2010

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Segretariato
Generale

ROMA

A Tutti i Ministeri

ROMA

e, per conoscenza:

Al Presidente della Sezione
controllo Enti della Corte
dei Conti
via Baiamonti, 25
00195 ROMA

Ai Rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze
nei collegi dei revisori o
sindacali presso gli enti ed
organismi pubblici
LORO SEDI

OGGETTO: Enti ed organismi pubblici – bilancio di previsione per l'esercizio 2011.

Al fine di superare la crisi finanziaria globale e le avverse condizioni economiche in sede europea è stato deciso di rafforzare il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio, introducendo nuove procedure e nuovi strumenti per la creazione di una *governance* economica.

Pertanto, anche in relazione al generale contesto europeo, resta confermata l'esigenza di una rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica, già intrapresa negli esercizi precedenti, volta ad assicurare un intervento organico diretto a conseguire gli obiettivi prefissati dal Governo allo scopo di contrastare gli effetti della crisi finanziaria.

A tal fine si ravvisa la necessità di segnalare alle Amministrazioni centrali ed agli Enti ed organismi vigilati l'esigenza di adottare comportamenti in linea con i suddetti obiettivi prefissati e, nello specifico, di porre in essere le opportune iniziative affinché gli Enti di rispettiva competenza, nel predisporre il bilancio di previsione per l'esercizio 2011, procedano ad un'impostazione previsionale secondo criteri volti principalmente al contenimento delle spese, valutando attentamente la possibilità di procedere ad un' oculata riduzione degli stanziamenti complessivi per spese diverse da quelle obbligatorie ed inderogabili.

OMISSIS

Va ribadito, in via generale, che qualora l'ambito applicativo delle singole norme di contenimento della spesa sia generico, ai fini della esatta individuazione dei destinatari delle suddette misure di contenimento, per "amministrazioni pubbliche", anche in mancanza di espresso richiamo, devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Invece, nel caso in cui si faccia espressamente richiamo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 si fa riferimento, per l'anno 2011, al comunicato ISTAT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2010.

La presente circolare è finalizzata, pertanto, a fornire indicazioni in ordine alla predisposizione dei bilanci di previsione 2011 degli enti ed organismi pubblici a carattere nazionale vigilati da codeste Amministrazioni rientranti nell'ambito applicativo delle singole disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica; nel corpo della circolare medesima saranno evidenziate, di volta in volta, le esclusioni previste dalla richiamata normativa.

OMISSIS

NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono state introdotte misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica alcune delle quali producono effetti per il prossimo triennio 2011-2013.

Per la predisposizione del bilancio di previsione 2011 degli enti ed organismi pubblici, occorrerà, quindi, tenere conto di tali misure che concernono diverse tipologie di

spese, nonché di quelle vigenti alla data di entrata in vigore del succitato decreto legge e non da quest'ultimo espressamente abrogate.

OMISSIS

Società

Art. 6 comma 6: nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate.

Art. 6 comma 11: le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

Anche le somme in questione (derivanti dalla riduzione dei corrispettivi per i contratti di servizio ovvero dalla distribuzione di dividendi ascrivibili al risparmio di spesa che comunque la società abbia conseguito in base alla norma) vanno destinate all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato di cui al comma 21 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010. Ai fini del predetto versamento, laddove il risparmio dovuto alla riduzione delle spese in argomento determina a monte la riduzione del corrispettivo per il contratto di servizio, detto importo dovrà essere tempestivamente versato, dopo la stipula del contratto di

servizio medesimo, all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato dall'amministrazione o ente affidante. In sede di rinnovo del contratto di servizio dovranno, pertanto, essere esplicitati gli importi relativi alla quota parte del corrispettivo complessivo attinenti alle spese soggette ai limiti di cui ai commi 7, 8 e 9, limiti ai quali le società dovranno attenersi.

Nel caso in cui i risparmi conseguiti dalla società a seguito dell'applicazione delle norme di contenimento non siano ricompresi nella riduzione del corrispettivo per il contratto di servizio (in quanto le relative spese sono sostenute al di fuori di quanto previsto dal contratto o lo stesso non sussiste), il prescritto versamento dell'importo del maggior dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa andrà effettuato a cura della società stessa in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge (es. previo accantonamento a riserva legale).

A tal proposito si ritiene opportuno che ciascuna società tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi 7, 8 e 9, dia particolare evidenza al conseguimento dei menzionati risparmi di spesa.

In particolare, sarà opportuno che nella relazione sulla gestione degli amministratori di dette società siano evidenziate in modo trasparente e analitico le differenze rispetto ai costi sostenuti negli esercizi di riferimento previsti dalla legge e l'influenza che i risparmi conseguiti hanno prodotto sui risultati economici dell'esercizio anche considerando gli effetti fiscali. Dovrà essere cura delle stesse società acquisire lo specifico parere positivo da parte del Collegio Sindacale.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri dell'azionista delibereranno, in presenza di utili di esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella sopra citata relazione sulla gestione ovvero per un importo inferiore qualora l'utile distribuibile non risulti capiente.

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle spese sostenibili nei limiti previsti dalle misure di contenimento le società potranno applicare i criteri sopra evidenziati, escludendo dal computo le spese necessariamente sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti, per la quota finanziata con fondi provenienti dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati.

Gli amministratori, in apposita relazione, dovranno dare esplicita evidenza alle spese di cui ai commi 7, 8 e 9 per le quali la Società ritenga non applicabili gli obblighi di riduzione previsti dalla norma. In ordine alla sussistenza dei presupposti di non applicabilità dei limiti alle spese effettuate, dovrà essere acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale.

La procedura definita nel presente paragrafo dovrà essere utilizzata anche per i versamenti dovuti ai sensi dell'articolo 61, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Giova chiarire che l'obbligo di "conformarsi" al principio di riduzione della spesa comporta per la società l'applicazione tassativa dei limiti previsti dalle citate norme, ritenendo che con tale formulazione si sia inteso prevedere l'applicazione, anche da parte delle società, dei limiti di spesa previsti dalle citate disposizioni e, pertanto, non può considerarsi garantito il rispetto della norma attraverso la sola riduzione della spesa, svincolata da qualsiasi limite predeterminato.

Art. 6 comma 19: al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del comma in rassegna.

Per quanto riguarda il contenimento delle spese di personale, l'articolo 9, comma 29, del decreto legge n. 78/2010 prevede che le società non quotate, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche ed inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, adeguano le politiche assunzionali alle disposizioni di cui al medesimo articolo 9.

Per quel che concerne i limiti al trattamento economico dei dipendenti delle società in esame, si rinvia alle indicazioni fornite al successivo paragrafo "Incrementi retributivi e contenimento spese di personale" con riferimento agli enti inseriti nell'elenco pubblicato dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196/2009.

OMISSIS

Incrementi retributivi e contenimento spese di personale: l'articolo 9 del decreto legge n.78/2010, convertito dalla legge n.122/2010, prevede al comma 17, per il personale disciplinato dal decreto legislativo n. 165/2001, che *"non si dà luogo senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012"*. Pertanto, sul capitolo intitolato "Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso" di cui all'art.18 del DPR 27 febbraio 2003, n. 97 ed analoghe disposizioni regolamentari non andrà previsto nessuno stanziamento. Continuerà a corrispondersi l'indennità di vacanza contrattuale nello stesso importo già previsto per il secondo semestre 2010 a valere sui rispettivi capitoli stipendiali.

Si segnalano, di seguito, le altre disposizioni recate dall'articolo 9, di cui gli enti dovranno tenere conto ai fini della definizione dei rispettivi capitoli di uscita:

- commi 1 e 2 - concernenti, rispettivamente, il divieto per il triennio 2011-2013 di incremento del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti rispetto al trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 - al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva esemplificati dalla norma - e la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti superiori a determinati importi lordi. Tali disposizioni trovano applicazione nei confronti del personale di tutti gli enti inseriti nell'elenco pubblicato dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge n. 196/2009;
- comma 21 - la presente disposizione trova applicazione, in via diretta, nei confronti del personale disciplinato dal decreto legislativo n. 165/2001 - sia non contrattualizzato che destinatario dei contratti collettivi nazionali di lavoro - e prevede, per il triennio 2011-2013, il blocco degli automatismi retributivi e di progressione automatica degli stipendi; inoltre prevede che le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree hanno effetto, per il predetto triennio, ai fini esclusivamente giuridici. Tale disposizione interessa anche il personale degli enti inseriti nell'elenco ISTAT come conseguenza della previsione del limite al trattamento economico di cui all'art. 9, comma 1.